



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA. (TESTO B)

Art. 13

(L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Versione in vigore dal 9 aprile 2002 secondo Normattiva, non più in vigore dal 11 aprile 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52
Titolo	II — Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2002

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-e-soggiorno-dei-cittadini-degli-stati-membri-52-2002/art-13-l-esenzione-da-diritti-o-imposte-per-i-documenti-di-espatrio/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it